

M_D GCIV
prot. Di v. 11

E/11 - 52201

data

11 luglio 2008

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IV Reparto - 11^a Divisione - 1^a Sezione

fax 06.4986.2585

rd11s1@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa per l'anno 2008, ed effetti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 sul trattamento economico accessorio.

In data 25 giugno 2008 è stata siglata con le OO.SS. nazionali l'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2008. La citata Ipotesi di Accordo potrà essere sottoscritta in via definitiva a seguito della avvenuta certificazione della compatibilità economico finanziaria da parte della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcune delle principali novità introdotte dall'intesa, facendo riferimento all'articolo e all'oggetto della stessa.

- **Art. 3: incentivazione Legge 45/2008:** la somma di € 10.000.000,00 prevista per il solo anno 2007 dalla legge 38/2007 incrementa, a decorre dal 1° gennaio 2008, l'ammontare delle risorse a disposizione del FUA.
- **Art. 4: indennità di amministrazione:** con il CCNL 14.9.2007 comparto ministeri a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata disposta l'unificazione delle tre diverse misure dell'indennità di amministrazione precedentemente esistenti: "base", "operativa", "industriale". L'onere derivante da tale disposizione è portato in diminuzione dal FUA.
- **Art. 5: percorsi formativi:** si sono conclusi in data 1° gennaio 2008 con l'inquadramento di n. 9.188 dipendenti nella fascia retributiva superiore. Il relativo onere è portato in diminuzione dal FUA.
- **Art. 7: Posizioni organizzative:** premesso che per il 2009 saranno completamente ridefiniti i criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative, le stesse trovano, fin da ora, un parziale adeguamento al nuovo sistema di classificazione.

Le PO, pur sempre riservate al personale della terza area (ex area funzionale "C"), sono distinte in tre categorie a cui corrisponde l'importo della indennità e la previsione in organico secondo la ex posizione economica.

Sono altresì riconosciuti come PO i nuovi incarichi corrispondenti al profilo professionale acquisito a seguito del superamento dei percorsi formativi (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2), conferiti al personale riqualificato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Con tale riconoscimento si potranno avere quattro situazioni:

1. al funzionario riqualificato, al quale sia conferito un nuovo incarico extra organico (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2) che comprende anche la titolarità della PO riconosciuta nel precedente anno 2007, viene corrisposta l'indennità riferita alla PO già riconosciuta;
2. al funzionario, riqualificato o meno, subentrato in una PO già riconosciuta, è corrisposta l'indennità prevista per detta PO;
3. al funzionario, riqualificato o meno, cui viene conferito un **nuovo incarico previsto in organico**, verrà corrisposta l'indennità di PO a condizione che detto incarico sia

riconosciuto come nuova PO, in sostituzione di PO di pari categoria sopresse o vacanti per l'intero anno, secondo i criteri previsti dall'Accordo sul FUA;

4. al funzionario riqualificato cui viene conferito un nuovo incarico extra organico (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2), **che NON comprende anche la titolarità della PO riconosciuta nel precedente anno 2007**, verrà corrisposta l'indennità di PO a condizione che detto incarico extra organico sia riconosciuto come nuova PO in sostituzione di PO di pari categoria sopresse o vacanti per l'intero anno, secondo i criteri previsti dall'Accordo sul FUA.

Non potendosi più attribuire incarichi di reggenza, in sede di Accordo è stato stabilito di portare, in ragione della equivalenza economica, il relativo contingente di PO (n. 16 unità), in aumento al contingente con maggiore carenza, previsto per la ex posizione economica C2. Il contingente delle PO ammonta pertanto, unitamente a quelle dell'Arsenale de La Maddalena, la cui gestione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa è cessata, a complessive n. 1.723 unità. I contingenti delle PO sono quindi riconfigurati come segue:

categorie	unità	importi (lordo lavoratore)
I ctg. (ex C3)	165	1.633,00
II ctg. (ex C2)	651	1.333,00
III ctg. (ex C1)	907	1.033,00
Totale	1.723	

Ad inizio 2009 sarà diramata la Circolare per la segnalazione delle PO 2008 sulla base di quelle riconosciute nel 2007. L'elenco di quest'ultime sarà pubblicato a fine del c.a.:

- **Artt. da 8 a 11: PPL, Turni e Reperibilità:** sono confermati i criteri previsti nell'anno 2007 (vedi in proposito i finanziamenti programmati per l'anno 2008 riportati negli allegati A, B e C alla Circolare di Persociv n. E/11 - 46741 del 19 giugno 2008). In ordine ai Turni ed alla Reperibilità si fa presente quanto segue:
 - ❖ **Turni e Reperibilità (artt. 9 e 10):** sono confermati i criteri previsti nell'anno 2007:
 - a) sono integralmente a carico del FUA gli oneri per i Turni e la Reperibilità relativi ai servizi di guardiaia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiaia e vigilanza.
 - b) sono, invece, a carico del FUS degli Enti interessati, senza alcuna possibilità di integrazione a carico del FUA, gli oneri relativi alle maggiori esigenze - rispetto a quelle riconosciute nel precedente anno 2007 -, per i Turni e la Reperibilità connessi a fattispecie diverse dai servizi di guardiaia. A tal fine sono confermati, salvo minori esigenze, gli importi assegnati a tale titolo nel 2007.
- Per quanto sopra esposto, avuto particolare riguardo a Turni e Reperibilità **NON** per guardiaia, la presente deve intendersi quale risposta alle richieste sino ad oggi pervenute ed a quelle che perverranno, volte ad ottenere ulteriori assegnazioni per servizi **NON** di guardiaia, rispetto a quelle previste con i ripetuti allegati A, B e C.
- **Art. 12: Fondo Unico di Sede (FUS):** il FUS 2008, tenuto conto dell'acconto attualmente in pagamento, è pari al seguente importo medio pro capite:

voci	FUS 2008 parte fissa	Acconto 2008 (*)	Saldo FUS 2008 (**)
Importi al lordo datoriale	2.073,38	1.940,60	132,78
Importi al netto datoriale, equivalente al lordo lavoratore	1.562,46	1.462,40	100,06

NOTE:

(*) in pagamento nel secondo semestre 2008.

(**) in pagamento nel corso dell'anno 2009, unitamente alle cosiddette somme variabili.

Si rammenta, che in linea con le norme contenute nei CCNL 16.2.1999 e 14.9.2008, nonché in particolare del D.L. 112/2008, i criteri di distribuzione del Fondo Unico di Sede dovrebbero essere orientati ad un superamento del meccanismo distributivo basato sull'automatismo della presenza in servizio, privilegiando, invece, il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi e programmi di incremento della produttività (vedi successivi paragrafi relativi all'art. 16 e alle assenze).

- **Art. 16: norme di rinvio:** la regolamentazione dei nuovi istituti previsti dal CCNL di comparto 14.9.2007: passaggi di fascia retributiva (sviluppi economici); misurazione e valutazione della qualità dei servizi (con riferimento alla valutazione dell'apporto individuale ed alle politiche di incentivazione della produttività); è rinviata alla definizione del nuovo ordinamento professionale in sede di contrattazione integrativa nazionale.
- **Allegati all'Accordo sul FUA 2008:** le modifiche apportate nel 2008 rispetto al precedente anno sono state evidenziate in grassetto.
- **Posizioni economiche super (PS):** ai sensi dell'art. 38 CCNL 14.9.2007 comparto ministeri le clausole contrattuali concernenti le posizioni economiche super sono disapplicate. Con l'istituzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, per aree e fasce retributive, le PS sono state sostituite da un sistema di sviluppo economico. Pertanto dal 1° gennaio 2008 non è possibile procedere al riconoscimento di nuove posizioni super. Con successivo accordo integrativo in ambito difesa si procederà alla definizione dei criteri da seguire per l'attribuzione dei citati sviluppi economici (vedi in proposito il precedente paragrafo concernente l'art. 16).

Per le PS, le cui procedure di riconoscimento non sono ancora concluse, si fa presente quanto segue:

- ❖ Ex posizione B3 Super FUA 2006, decorrenza 1.1.2006 (requisiti 31.12.2005): le istruttorie, che riguardano circa 2.500 dipendenti, saranno ultimate a fine 2008;
 - ❖ Ex posizioni B3S, C1S, C3S, relative al FUA 2007, decorrenza 1.1.2007 (requisiti 31.12.2006): le istruttorie, che riguardano circa 3.000 dipendenti, saranno avviate nel 2009.
- **Assenze per malattia: a decorrere dal 25 giugno 2008**, data di pubblicazione e di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (rif. art. 85), salvo diverse disposizioni in sede di conversione, si applicano, per quanto riguarda i criteri di corresponsione dei trattamenti economici accessori in relazione alle assenze, i commi 1 e 5 dell'art. 71 dello stesso. Dette disposizioni, ai sensi del comma 6 medesimo articolo, sono inderogabili da parte dei contratti collettivi, compresi quelli integrativi sia nazionali che locali. Per il rilievo delle novità introdotte si ritiene opportuno specificare quanto segue:
 1. **Indennità di amministrazione:** ai sensi del citato art. 71, comma 1, per i primi dieci giorni di assenza per malattia non può essere corrisposta l'indennità di amministrazione, salvo che detti giorni di assenza siano:
 - a) Malattie dovute ad infortunio sul lavoro;
 - b) Malattie dovute a causa di servizio;
 - c) Ricovero ospedaliero;
 - d) Ricovero in day hospital;
 - e) Patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
 2. **FUA / FUS:** ai sensi del comma 5 citato art. 71, inoltre, tutte le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, ferie e permessi, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della corresponsione di qualsiasi emolumento, indennità, somma, distribuita con il FUA/FUS, ad eccezione di:
 - a) Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b) Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c) Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d) Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);

- e) Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni mensili, da convertire in ore ai sensi del comma 4 medesimo art. 71).
3. Tenuto conto che le clausole contrattuali in contrasto con disposizioni di legge sono da considerarsi nulle, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato D.L. 112/2008), i commi 3 e 4 dell'art. 12 (fus), nonché gli allegati concernenti indennità mensili: 6 (sede disagiata); 7 (rischio radiologico e indennità professionale); 11 (centralinisti non vedenti); e l'allegato 8 (rischio); dell'Ipotesi di Accordo in oggetto, devono intendersi, nelle parti concernenti l'equiparazione delle assenze alla presenza in servizio ai soli fini della liquidazione delle relative spettanze, modificati, a decorrere dalla predetta data del 25 giugno 2008, nel senso indicato al precedente paragrafo 2.
4. **Dal 1° gennaio al 24 giugno** continuano, invece, ad applicarsi le clausole contrattuali previste prima della entrata in vigore del citato decreto legge.
5. **A tale proposito occorre precisare che le su indicate disposizioni confermano sostanzialmente la disciplina prevista dagli Accordi Integrativi sul FUA sino ad oggi sottoscritti. Difatti, tutte le indennità previste per le particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità, ad eccezione del rischio radiologico e dell'indennità professionale, erano già corrisposte in relazione alla effettiva prestazione di lavoro (rischio, campi minati, disattivazione, imbarco, distruzione armi chimiche, turni, reperibilità) o alla giornata di effettivo servizio (sede disagiata e centralinisti non vedenti), con l'eccezione, per queste ultime, di alcune limitate giornate di assenza.**
Altrettanto dicasi per la corresponsione del FUS: gli Accordi nazionali prevedevano, infatti, la possibilità (derogabile in sede locale), che se la presenza in servizio era uno degli elementi di valutazione, non si potevano effettuare decurtazioni in corrispondenza ad alcuni tipi di assenza. In proposito giova richiamare l'attenzione su quanto riportato al precedente paragrafo "art. 12", circa la possibilità di individuare criteri di distribuzione del FUS che, privilegiando la valutazione dei risultati e il miglioramento dei servizi, superino l'automatismo dei criteri basati sulla presenza.
6. Non appena il citato decreto legge sarà convertito in legge sarà cura dell'Amministrazione emanare apposita direttiva di dettaglio sull'argomento.

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale, si invitano gli Enti a definire, qualora non ancora effettuata, la contrattazione locale per la distribuzione del Fondo Unico di Sede 2008.

Sull'argomento FUA sono state emanate nell'anno in corso le seguenti Circolari:

1. n. E/11-45141 del 13.6.2008 (saldo FUS 2007);
2. n. E/11-45144 del 13.6.2008 (acconto FUS 2008);
3. n. E/11-46741 del 19.6.2008 (allegati A, B, C: assegnazioni PPL, Turni, Reperibilità 2008).

Entro la fine dell'anno sarà diramata la Circolare concernente l'elenco delle PO riconosciute nel 2007.

L'ipotesi di accordo, unitamente alla presente Circolare e a quelle ivi citate, è pubblicata, come di consueto, sul sito www.persociv.difesa.it - area circolari ed altra documentazione.

Tanto si rappresenta per opportuna informazione, nonché per la successiva riproduzione e distribuzione agli Enti dipendenti per assicurare la massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

mad